

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

268° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 4
3 ^a - Affari esteri	» 12
4 ^a - Difesa	» 13
7 ^a - Istruzione	» 16
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 22
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 26
10 ^a - Industria	» 29
12 ^a - Igiene e sanità	» 38

Commissione di inchiesta

Sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro	Pag. 43
--	---------

Giunte

Regolamento	Pag. 3
-------------------	--------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag. 45
---------------------------------------	---------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 46
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 48
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 49
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 55
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 56
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 57
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 58
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 59

CONVOCAZIONI	Pag. 60
--------------------	---------

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

MERCOLÈDÌ 26 GENNAIO 1994

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
SPADOLINI*La seduta inizia alle ore 10.*

*PARERE AL PRESIDENTE - AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO - IN MERITO ALLA PROPONIBILITÀ DI EMENDAMENTI
(R 018 003, C 20ª, 0007°)*

Con riferimento al decreto-legge all'esame della Commissione affari costituzionali, inteso a consentire la prosecuzione delle operazioni di voto relative alle elezioni politiche nella giornata di lunedì 28 marzo, il Presidente richiede il parere della Giunta circa la proponibilità degli emendamenti che, pur concernendo la materia elettorale, divergono dal contenuto del decreto per obiettivi e finalità.

A tal fine, il Presidente ricorda alla Giunta i termini regolamentari e di prassi in cui la questione va inquadrata, alla luce in particolare della pronuncia resa dalla Giunta stessa l'8 novembre 1984 (sul problema generale dei limiti di proponibilità degli emendamenti ai decreti-legge) e della decisione presidenziale del 5 maggio 1987 (relativa al tema specifico della proponibilità di emendamenti a decreti-legge esaminati dal Senato in periodo di *prorogatio*).

Si apre una discussione, nella quale intervengono i senatori Acquarone, Tedesco Tatò, Rocchi, Compagna, Chiarante, Crocetta, Riz, Mazzola e Preioni.

Riassumendo i termini del dibattito, il Presidente prende atto dell'orientamento emerso a maggioranza dalla Giunta e comunica la propria deliberazione di dichiarare inammissibili gli emendamenti che non abbiano puntuale aderenza al decreto-legge.

Il Presidente si riserva di comunicare all'Assemblea, all'inizio della seduta, la propria decisione, sulla quale consentirà a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare di prendere la parola.

La seduta termina alle ore 11.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCLEDÌ 26 GENNAIO 1994

198ª Seduta

Presidenza del Presidente

ACQUARONE

*Interviene il Ministro per i rapporti con il Parlamento Barile.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie (1818)**

(Esame)

Il PRESIDENTE relatore riferisce sul contenuto del decreto-legge in titolo, esprimendo su di esso una valutazione positiva.

Si passa all'esame degli articoli.

Il senatore ROVEDA illustra gli emendamenti 1.3, 1.1 e 1.2.

Il presidente ACQUARONE ritiene che l'obiettivo delle proposte di modifica sia condivisibile, tuttavia esse, qualora fossero approvate, entrerebbero in vigore solo al momento della conversione in legge del provvedimento d'urgenza, quando prevedibilmente la raccolta delle firme sarà in ogni caso conclusa. Invita pertanto i presentatori a ritirare gli emendamenti.

Il senatore ROVEDA accoglie l'invito del Presidente e ritira gli emendamenti 1.3, 1.2 e 1.1, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

I senatori SAPORITO, RIVIERA, COMPAGNA e ROVEDA si esprimono, a nome dei rispettivi Gruppi, in senso favorevole sul decreto-legge in titolo.

La senatrice BARBIERI ed il senatore PONTONE dichiarano di astenersi.

Il senatore MARCHETTI si pronuncia in senso contrario.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 12.

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994 (1819)
(Esame)

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato, in seguito il parere espresso dalla Giunta del Regolamento, ha dichiarato improponibili gli emendamenti presentati al provvedimento in esame.

Senza discussione, la Commissione dà quindi mandato allo stesso relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 35, recante ulteriore differimento del termine previsto per l'adozione dei regolamenti concernenti le categorie di documenti da sottrarre all'accesso (1817)
(Esame)

Il PRESIDENTE illustra il contenuto del provvedimento in titolo proponendo alla Commissione di pronunciarsi in senso favorevole.

Senza discussione, la Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente nel disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 000, C 01^a, 0062°)

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana odierna della Commissione non avrà più luogo. Sarà inserito all'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 27 gennaio 1994, che sarà anticipata alle ore 9, l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei decreti-legge eventualmente assegnati nonchè l'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1381-B.

La seduta termina alle ore 12,20.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41,
recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito
delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie (1818)**

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, aggiungere il seguente comma:

«In caso di scioglimento anticipato delle Camere, il deposito delle richieste di *referendum* può essere successivo di non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata non oltre quindici giorni da tale data, e fermo restando il termine di tre mesi di cui all'articolo 28.»

1.3

SPERONI, ROVEDA, PREIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «fino all'ottavo giorno» con le seguenti: «fino al quindicesimo giorno».

1.1

SPERONI, ROVEDA, PREIONI

Al comma 2 sostituire le parole: «entro il settimo giorno» con le seguenti: «entro il quindicesimo giorno» e le parole: «otto giorni» con le seguenti: «quindici giorni».

1.2

SPERONI, ROVEDA, PREIONI

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994 (1819)

Art. 1.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà».

2. All'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo e terzo periodo».

3. Al comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la circoscrizione elettorale Trentino-Alto Adige in sede di Ufficio centrale circoscrizionale».

1.0.2

Riz

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di scioglimento

della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà».

2. All'articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo e terzo periodo».

3. Al comma 2, dell'articolo 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «e per la circoscrizione elettorale Trentino-Alto Adige in sede di Ufficio centrale circoscrizionale».

1.0.6

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, CROCETTA,
LOPEZ, VINCI, DIONISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà».

2. All'articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo e terzo periodo».

1.0.1

PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI, JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito

dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà».

2. All'articolo 18-bis, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo e terzo periodo».

1.0.3

ROCCHI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 4 agosto 1993, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: «espresso in un unico turno elettorale»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«In ogni circoscrizione il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il cinquanta per cento più uno dei voti espressi.»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis - Qualora nessun candidato abbia raggiunto il *quorum* di cui al comma 3, si fa luogo ad un secondo turno, da svolgersi nella seconda domenica successiva a quella delle votazioni, al quale possono partecipare, salvo rinuncia, i candidati che abbiano riportato almeno il dieci per cento dei voti espressi. Nel secondo turno di votazioni risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

3-ter - La rinuncia di cui al comma 3-bis può essere presentata all'ufficio elettorale circoscrizionale entro le ore 20 del mercoledì successivo al giorno delle votazioni. Equivale a rinuncia la revoca della presentazione della candidatura che può essere presentata da parte del rappresentante di cui all'articolo 17, entro le ore 20 del giovedì successivo al giorno delle votazioni.».

2. All'articolo 77 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 4 comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 1993, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) del comma 1 è sostituito dal seguente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale in conformità ai risultati accertati, al primo turno di votazione, il candidato che abbia ottenuto il cinquanta per cento più uno dei voti espressi. Qualora

nessun candidato abbia conseguito la maggioranza dei voti espressi con il *quorum* richiesto, individua i candidati ammessi al secondo turno di votazione. Proclama eletto, al secondo turno di votazione, il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti».

b) al numero 2) del comma 1 le parole da: «determina la cifra elettorale» fino a: «percentuale ottenuta dal candidato eletto» sono sostituite dalle seguenti: «determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato al primo turno collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal medesimo candidato. Al fine della determinazione della cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista, per ciascun collegio nel quale è stato eletto un candidato al secondo turno, dalla somma dei voti conseguiti al primo turno nelle singole sezioni elettorali dalla lista collegata al candidato eletto al secondo turno è detratto un numero di voti pari a quello riportato al primo turno di votazione dal candidato eletto al secondo turno;».

1.0.4

MAZZOLA

«Art. 1-ter

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 («Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica»), è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza fra donne e uomini, con voto libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario.

Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

Vengono eletti nei collegi uninominali i candidati che abbiano riportato il cinquanta per cento più uno dei voti espressi.

Qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza con il *quorum* richiesto si fa luogo ad un secondo turno da svolgersi nella seconda domenica successiva alle votazioni, al quale possono partecipare, salvo rinuncia, i candidati che abbiano riportato almeno il dieci per cento dei voti espressi. Nel secondo turno di votazione risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

2. La rinuncia di cui al comma 1 può essere presentata all'Ufficio elettorale circoscrizionale entro le ore 20 del mercoledì successivo al giorno delle votazioni. Equivale a rinuncia la revoca della candidatura che può essere presentata da parte del rappresentante di cui all'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

3. Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «(Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica)» è sostituito dal seguente:

«2. Il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto al primo turno di votazione il candidato che abbia riportato il cinquanta per cento più uno dei voti espressi. Ove nessun candidato abbia conseguito la maggioranza dei voti espressi con tale *quorum* individua i candidati ammessi al secondo turno di votazione. Proclama eletto, al secondo turno di votazione, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.»

4. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «(Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica)», è sostituito dal seguente:

«2. La cifra elettorale dei gruppi candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti riportati dai candidati eletti nei due turni di votazione di cui all'articolo 17.»

1.0.5

MAZZOLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

1. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo le parole: «scheda elettorale.», è inserito il seguente periodo:

«In ogni caso il candidato, anche se collegato a più liste, deve indicare la lista a cui fa riferimento nel caso in cui una lista abbia diritto a un numero di eletti superiore al numero dei candidati della lista stessa, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, terzo periodo.»

1.0.7

ROVEDA, PREIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 26 GENNAIO 1994

59^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GANGI

*La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE REFERENTE**

Ratifica ed esecuzione dell'Atto che modifica il Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei Governatori il potere di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, fatto a Bruxelles il 25 marzo 1993 (1625)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il presidente GANGI ricorda che, dopo la relazione del senatore Piccoli, si svolse la discussione generale; il seguito dell'esame fu poi rinviato, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore PICCOLI comunica che anche la Commissione bilancio, come già tutte le altre Commissioni consultate, ha espresso parere favorevole. Ritiene pertanto che sussistano le condizioni per concludere l'esame e ribadisce di essere favorevole all'approvazione senza modifiche del disegno di legge.

La Commissione, all'unanimità, conferisce al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,20.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 26 GENNAIO 1994

95^a Seduta

Presidenza del Presidente
Vincenza BONO PARRINO

Interviene il sottosegretario di Stato Giagu Demartini.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813)

(Parere alla 10^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente BONO PARRINO riferisce sul provvedimento contenente misure urgenti a sostegno dell'economia, con specifico riferimento ai settori delle opere pubbliche, delle infrastrutture e del comparto industriale.

Gli aspetti di competenza della 4^a Commissione sono contenuti negli articoli 2 e 4.

Quanto al primo di tali articoli, il Presidente segnala all'attenzione della Commissione il disposto dei commi 3 e 4 che prevedono interventi volti a finanziare iniziative a supporto delle imprese, appartenenti al settore della difesa ed interessate da accordi internazionali, che operano in regime di accresciuta competitività. Il complesso delle risorse - che verranno sviluppate attraverso un limite di impegno decennale di 90 miliardi dei quali 20 a decorrere dal 1994 - verrà utilizzato per agevolare i processi di ricapitalizzazione delle predette imprese che, a seguito dell'ingresso sui mercati di nuovi Paesi emergenti dell'Est europeo, subiscono la concorrenza di produzioni di materiale a costi estremamente ridotti.

Con il comma 5 del medesimo articolo 2, viene invece autorizzata l'assunzione di impegni decennali - per un totale di 75 miliardi, dei quali 25 a decorrere dal 1994 - per l'attuazione degli interventi, di cui al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge n. 808 del 1985, finalizzati allo sviluppo della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

Sempre al fine di sostenere il processo di ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo nazionale, il comma 1 prevede

poi l'integrazione di 150 miliardi nel 1994 dell'apposito fondo speciale previsto dalla legge n. 675 del 1977.

Infine, con i commi 8 e 9 si prevede il finanziamento di un programma di ricerca per la osservazione della terra dallo spazio, con l'obiettivo di migliorare le tecnologie di elaborazione dati e di coordinare le attività di telerilevamento delle risorse e del territorio.

Passando alle altre norme di competenza della Commissione, cioè quelle contenute nell'articolo 4, il Presidente segnala che i commi 1 e 2 dispongono un ulteriore stanziamento di 5.000 miliardi, in aggiunta ai 9.000 già previsti, per le procedure di liquidazione dell'EFIM. Tale disposizione si colloca in relazione al progetto (approvato dal Governo il 4 agosto 1993) di risanamento finanziario e di razionalizzazione industriale delle aziende e società già appartenenti all'EFIM e operanti nel settore della difesa ed aerospaziale. Il comma 3 stabilisce che parte del nuovo stanziamento venga finalizzato, fino a 3.000 miliardi, agli aumenti di capitale delle predette società appartenenti al settore difesa e, per 145,5 miliardi, a fronteggiare il costo dell'adeguamento degli organici delle medesime società.

Infine, il comma 5, nell'integrare l'articolo 5 del decreto-legge n. 487 del 1992, disciplina, tra l'altro, alcuni aspetti della dismissione delle aziende ex EFIM operanti nel settore della difesa, prevedendo che i rapporti giuridici sorti in relazione ai contratti di fornitura stipulati prima del 31 dicembre 1992 con l'Irak, l'Iran, la Libia, il Perù, il Venezuela e l'Indonesia vengano trasferiti ad una società appositamente costituita e stabilendo altresì che le obbligazioni assunte al riguardo dall'EFIM siano garantite dallo Stato.

In considerazione della particolare urgenza ed importanza che rivestono le misure adottate dal Governo a sostegno delle imprese operanti nel settore della difesa, il Presidente propone di esprimere un parere favorevole, per quanto di competenza.

Si apre il dibattito.

Prende la parola il senatore CAPPUZZO, il quale dichiara di condividere la proposta di parere favorevole sul provvedimento in quanto esso si fa carico della drammatica situazione delle industrie che operano nel settore della difesa. Queste ultime, oltre a risentire degli effetti negativi della congiuntura economica, subiscono l'impatto sul mercato dei prodotti a basso prezzo offerti dai Paesi dell'Est europeo. Pur esprimendo alcune perplessità sul modo incostante e spesso incoerente di procedere ad interventi di risanamento industriale, come quelli previsti per le aziende già appartenenti all'EFIM ed operanti nel settore della difesa, il senatore Cappuzzo conviene sulla necessità di dare una risposta sollecita anche agli aspetti sociali ed occupazionali del settore, ferma restando l'esigenza di avviare al più presto un serio confronto sul complesso dei temi che investono l'apparato produttivo per la difesa.

Il senatore MESORACA, pur prendendo atto della estrema urgenza con la quale occorre fornire una risposta adeguata ai problemi industriali del settore della difesa, sottolinea tuttavia come il provvedimento si muova secondo una superata logica assistenzialistica che

manca di qualsiasi programmazione e di ogni riferimento al tema strategico della riconversione. Occorrerebbe innanzitutto sapere se gli interventi che si intendono adottare sono il frutto di un chiaro disegno di politica industriale per la difesa che individua puntualmente le industrie da salvaguardare e le relative conseguenze sull'occupazione. In mancanza di un dovuto chiarimento da parte del Governo su questi aspetti, propone di sospendere il giudizio sul provvedimento in questione.

Il senatore ZAMBERLETTI fa rilevare che la ristrettezza dei tempi a disposizione non consente alla Commissione di avviare un approfondito confronto su temi che investono un settore profondamente in crisi. Resta comunque da chiarire se il provvedimento configuri interventi che rispondono ad un piano di riqualificazione industriale del settore della Difesa o si limiti ad individuare un nuovo tipo di ammortizzatori sociali.

Il senatore PERUZZA ritiene indispensabili per un sereno giudizio sul provvedimento i chiarimenti richiesti sulle prospettive di un settore profondamente in crisi, quale quello dell'industria per la difesa.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI a nome del Governo si dichiara disponibile a fornire al più presto alla Commissione chiarimenti su un settore che riguarda peraltro solo in parte la competenza del dicastero della Difesa.

Il presidente BONO PARRINO rileva un orientamento della Commissione volto ad acquisire elementi informativi sui temi della ristrutturazione e riconversione dell'industria per la difesa. Occorre peraltro osservare che tali temi hanno formato oggetto di un confronto, in verità non sempre agevole, che la Commissione stessa ha aperto con esperti e responsabili di imprese del settore in occasione di una indagine conoscitiva che non si è purtroppo conclusa. Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad una prossima seduta, in attesa di acquisire i chiarimenti richiesti al Governo.

La seduta termina alle ore 10,55.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 26 GENNAIO 1994

150^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Colombo e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Silvia Costa, nonché il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Innamorato.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento (1796)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il relatore RICEVUTO avverte che, dopo la 1^a Commissione, anche la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole tanto sul disegno di legge, quanto sull'emendamento da lui presentato nella precedente seduta.

Avendo quindi il sottosegretario INNAMORATO rinunciato a svolgere la replica, si passa all'esame del disegno di legge nel suo articolo unico.

Senza discussione la Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore; indi, previ annunci di voto favorevole da parte dei senatori MANZINI, BISCARDI, NOCCHI e RICEVUTO a nome dei rispettivi Gruppi, conferisce il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo emendato.

La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 10,45.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1754)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il relatore RICEVUTO dà conto dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione; in particolare, la Commissione bilancio, nel parere espresso stamane sugli emendamenti, ha rettificato la sua valutazione contraria espressa in precedenza sul disegno di legge.

Dopo che la senatrice ALBERICI ha ribadito l'orientamento del Gruppo del PDS, disponibile ad avviare l'esame degli emendamenti a condizione che questi si mantengano strettamente nei limiti del decreto-legge così come configurati dal Governo, il PRESIDENTE si riserva di valutare l'ammissibilità dei singoli emendamenti al momento del loro esame.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti stessi.

Il senatore BISCARDI illustra l'emendamento 1.1, nel quale si prevede la proroga di due tipi di contratti, per la evidente analogia fra le due fattispecie.

Il relatore RICEVUTO, nel dirsi sostanzialmente favorevole alle finalità dell'emendamento, avverte che peraltro la Commissione bilancio ritiene inaccettabile la proroga dei contratti per un tempo indeterminato.

Il PRESIDENTE propone allora, accogliendo anche una precisazione della senatrice Alberici, una modifica all'emendamento, nel senso di precisare che i concorsi dovranno comunque essere banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Avendo il presentatore BISCARDI accolto tale modifica, l'emendamento 1.1 viene posto ai voti ed approvato nel testo modificato.

Il PRESIDENTE dichiara quindi precluso l'emendamento 1.2.

Il senatore LOPEZ illustra l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo 3, dichiarando che tale articolo si presta a due possibili interpretazioni, la prima delle quali lo rende superfluo e la seconda incostituzionale.

Il ministro COLOMBO fa presente che l'articolo ha finalità di chiarimento di incertezze interpretative, che hanno suscitato un contenzioso.

Il relatore RICEVUTO, pur concordando con le osservazioni del senatore Lopez, si rimette al Governo, nella consapevolezza dei problemi pratici che hanno suggerito la stesura dell'articolo.

La senatrice ALBERICI annuncia di non essere contraria al mantenimento dell'articolo, pur concordando con le argomentazioni del senatore Lopez e del relatore.

Il senatore LOPEZ ritira l'emendamento 3.1.

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 5.1, dichiarando di essere favorevole alla costituzione delle strutture linguistiche di ateneo, ma non alla loro obbligatorietà.

Il senatore LOPEZ rinuncia ad illustrare l'emendamento 5.6, identico al precedente.

Dopo che il presidente ZECCHINO ha proposto una diversa formulazione per tali emendamenti, senza discussione la Commissione approva la nuova formulazione.

Il senatore LOPEZ illustra l'emendamento 5.7.

La senatrice ALBERICI ritira l'emendamento 5.2, mirante alla medesima finalità.

Sull'emendamento 5.7 e sull'emendamento 5.12, del relatore, di identico tenore, intervengono il sottosegretario Silvia COSTA (che segnala l'esigenza di precisare a chi spetti la valutazione di adeguatezza del titolo di studio straniero), il senatore MANZINI (perplesso circa il conferimento di eccessiva discrezionalità agli atenei) e il ministro COLOMBO, il quale afferma che al conferimento di forti autonomie agli atenei deve corrispondere l'introduzione di meccanismi di responsabilizzazione, analogamente a quanto si è operato in campo finanziario dando vita al Fondo di riequilibrio.

La senatrice ALBERICI propone allora un emendamento (5.14) volto ad introdurre un comma aggiuntivo dopo il 4. Esso rinvia agli ordinamenti interni dei singoli atenei l'indicazione delle modalità e degli organi con cui dare attuazione all'articolo 5.

Il PRESIDENTE interviene per auspicare che i medesimi criteri di pubblicità e trasparenza assicurati dall'articolo in esame per la selezione dei collaboratori e degli esperti linguistici di lingua madre vengano estesi anche ai contratti per l'insegnamento già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

La senatrice Daria MINUCCI esprime perplessità, paventando un'eccessiva rigidità nell'uso di uno strumento quale il contratto che deve rimanere flessibile.

La Commissione approva poi, previ pareri favorevoli del RELATORE e del ministro COLOMBO, l'emendamento 5.7.

Successivamente il relatore RICEVUTO propone di accogliere l'emendamento 5.14 della senatrice Alberici in una formulazione ed una collocazione diverse.

Il PRESIDENTE avverte che gli impegni dell'Assemblea impongono di concludere la seduta. Invita quindi il relatore a recepire le indicazioni emerse dal dibattito sull'articolo 5 presentando nuovi emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 000, C 07^a, 0028^o)

Dopo un breve dibattito, si conviene che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 9 febbraio 1994 in una seduta antimeridiana ed una pomeridiana.

Il senatore NOCCHI sollecita l'avvio dell'esame del decreto-legge recante gli interventi a favore del cinema.

La seduta termina alle ore 11,35.

EMENDAMENTI**Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530,
recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università
(1754)****Art. 1.**

Sostituire le parole da: «rinnovare» a «decreto» con le seguenti: «prorogare fino all'espletamento dei concorsi da svolgersi ai sensi dell'articolo 4-bis della legge n. 236 del 1993 sia i contratti trimestrali con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sia quelli con i medici assunti a seguito di superamento di prove selettive ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 127 del 1989 in attuazione della legge n. 554 del 1988.»

1.1

BISCARDI, LOPEZ

Sopprimere le parole: «di prestazione professionale».

1.2

RICEVUTO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo 3.

3.1

LOPEZ

Art. 5.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1.».

5.1

ALBERICI

Al comma 2, sopprimere le parole: «Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1.».

5.6

LOPEZ

Al comma 2, sostituire le parole: «titolo universitario straniero di pari livello» con le altre: «titolo di studio straniero adeguato alla funzione da svolgere».

5.7

LOPEZ

Al comma 2, sostituire le parole: «titolo universitario straniero di pari livello» con le altre: «titolo di studio straniero adeguato alla funzione da svolgere».

5.12

RICEVUTO

Al comma 2, sostituire le parole: «titolo universitario straniero di pari livello», con le altre: «titolo straniero equipollente ovvero riconosciuto abilitante per la funzione da svolgere».

5.2

ALBERICI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le università, nell'ambito dei propri ordinamenti, definiscono le modalità e gli organi di attuazione dei compiti di cui ai commi 2, limitatamente alla valutazione di adeguatezza del titolo di studio straniero, 3 e 4.»

5.14

ALBERICI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

171ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
FABRIS*La seduta inizia alle ore 9,30.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*
(A 007 000, C 08ª, 0044ª)

Il presidente FABRIS avverte che il Ministro dei trasporti e della navigazione ha testè comunicato per le vie brevi la sua intenzione di ritirare il piano degli interventi attuativi del contratto di programma con le ferrovie dello Stato S.p.A., riservandosi di ripresentarlo, nei prossimi mesi, in una nuova formulazione che tenga conto della normativa introdotta dall'articolo 4 della legge finanziaria per il 1994, nonché dell'articolo 15 dell'atto di concessione alle ferrovie dello Stato, secondo il quale il contratto di programma ha valenza provvisoria sino al 30 giugno 1994, data entro la quale dovrà essere stipulato il contratto pluriennale, che avrà vigore sino al 31 dicembre 2000.

Il Presidente comunica quindi con rammarico che, per i motivi suesposti, il ministro Costa non interverrà alla presente seduta.

Il senatore PINNA ricorda che il contratto di programma è stato stipulato il 29 dicembre 1992 ed è quindi trascorso più di un anno senza che il Parlamento sia mai stato messo in condizioni di esprimersi su di esso attraverso le competenti Commissioni parlamentari. Giudica pertanto censurabile il comportamento del ministro Costa in questa vicenda rilevando, tra l'altro, che esso è analogo a quello tenuto in occasione della trattazione del piano di riordino del Gruppo Finmare (anch'esso sfociato in un ritiro del provvedimento).

La senatrice MAISANO GRASSI osserva che i ritardi nell'attuazione del contratto di programma sono purtroppo dovuti anche all'inerzia delle Regioni, la maggior parte delle quali non si è finora attivata per la stipula di accordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.A..

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che nella seduta pomeridiana già convocata la Commissione esaminerà altresì, in sede consultiva su atti del Governo, lo schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

172ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

FABRIS

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e per la navigazione Sellitti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 000, C 08ª, 0044º)

Il senatore ROGNONI esprime la propria protesta per il fatto che non sia stato riproposto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione il disegno di legge n. 1784, di conversione del decreto-legge relativo alla RAI. Giudica grave la circostanza in questione, in quanto, mentre si perpetuano incertezze in ordine all'assetto economico e organizzativo della concessionaria pubblica, le emittenti private nazionali potranno, con ben altra stabilità, esercitare il loro importante ruolo di informazione in vista della prossima campagna elettorale.

La senatrice FAGNI osserva che, in campagna elettorale, il ruolo dell'emittenza radiotelevisiva è di fondamentale importanza. La circostanza denunciata dal senatore Rognoni, pertanto, rischia di favorire quegli imprenditori che, potendo utilizzare i loro mezzi di informazione, si accingono a impegnarsi in prima persona nella campagna elettorale.

Il senatore PINNA osserva che si tratta anche di un problema di correttezza costituzionale.

Una volta infatti che un decreto-legge viene emanato dal Governo, il Parlamento ha il diritto e il dovere di esaminarlo a norma dell'articolo 77 della Costituzione. Pertanto, sarebbe a questo punto preferibile che il decreto venisse ritirato dal Governo.

Il presidente FABRIS, nell'assicurare i senatori intervenuti che rappresenterà le loro perplessità al presidente Franza, crede comunque di poter interpretare il pensiero di quest'ultimo, la cui decisione è dovuta probabilmente ad una presa d'atto dell'estrema difficoltà di esaminare, in periodo di scioglimento, un provvedimento tanto complesso e delicato sul piano politico.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 1993, n.564, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale (1785)
(Esame)

Il relatore, senatore DI BENEDETTO, nel riportarsi alla relazione svolta il 24 novembre scorso in occasione dell'esame del decreto-legge n. 431 del 1993 (successivamente decaduto), ricorda che il disegno di legge è volto a dare attuazione, sia pure con grave ritardo, alla VII direttiva comunitaria, prevedendo interventi a sostegno del comparto armatoriale e cantieristico.

Il decreto-legge in esame ha il pregio di recepire sostanzialmente il contenuto degli emendamenti proposti dalla Commissione in occasione della trattazione del precedente provvedimento e merita quindi di essere convertito in legge senza modifiche, considerato il periodo di scioglimento, benchè la materia avrebbe richiesto comunque un più approfondito esame.

Non essendovi interventi in discussione generale, ha la parola il sottosegretario SELLITTI, il quale si associa alle considerazioni svolte dal relatore e, dopo aver sinteticamente illustrato i contenuti salienti del provvedimento, ricorda che i contributi previsti dalla normativa hanno natura di integrazione del prezzo dei contratti stipulati nel periodo di vigenza della direttiva, nonchè la finalità di ridurre gli oneri finanziari nelle operazioni di credito navale.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore PINNA annuncia che il Gruppo democratico della sinistra voterà a favore per senso di responsabilità, pur sottolineando l'assenza di una strategia governativa di rilancio del settore del trasporto marittimo. Il provvedimento prevede infatti interventi a favore degli armatori e dei cantieri, mentre, proprio in questo periodo, si procede alla vendita di parte della flotta pubblica.

La senatrice FAGNI esprime il voto favorevole del Gruppo di rifondazione comunista, nonostante talune riserve, che nascono in

primo luogo dalla considerazione che si dà oggi attuazione ad una direttiva della CEE del 1990. Il provvedimento pretende il completamento entro tre anni delle commesse senza considerare quindi che esso nasce già, a sua volta, con tre anni di ritardo. Se il Governo continuerà a non essere in grado di adottare una strategia globale, il comparto del trasporto marittimo rischia di uscire definitivamente dal mercato internazionale.

Giudica infine insufficiente il contributo assegnato al settore della ricerca applicata: se si vuole veramente consentire alla cantieristica italiana di sopravvivere, occorre un più serio impegno in questa direzione.

Il presidente FABRIS, nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, rileva che la materia avrebbe avuto senz'altro bisogno di un esame più approfondito, a sua volta inquadrato in un'ampia visione strategica, che il Governo non appare ancora avere adottato, nonostante i numerosi solleciti in tal senso da parte della Commissione.

In questo momento è comunque prevalente l'esigenza di sovvenire alle difficoltà economiche e quindi occupazionali del settore.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto in esame, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante «Disciplina dei procedimenti di rilascio e duplicazione della patente di guida dei veicoli»

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: esame. Parere favorevole)

(R 139b 00, C 08ª, 0012º)

Il presidente FABRIS, nel sottoporre alla Commissione uno schema di parere favorevole, fa presente che l'aspetto più importante del documento in questione riguarda l'accelerazione delle procedure per il rilascio e la duplicazione della patente, la cui competenza in materia spetterebbe esclusivamente al Ministero dei trasporti e non più anche alle prefetture. Per converso, la patente di guida non avrà più valore di documento di identificazione.

Apertosi il dibattito, intervengono i senatori DI BENEDETTO e PINNA, i quali esprimono talune perplessità in ordine alla scelta, compiuta dal Governo, di non considerare più la patente di guida valida ai fini dell'accertamento dell'identità personale. Tale scelta sembrerebbe essere infatti dovuta esclusivamente all'incapacità di alleggerire altrimenti l'iter burocratico delle pratiche per il rilascio e la duplicazione.

La Commissione, infine, approva la proposta di parere favorevole del presidente Fabris.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 26 GENNAIO 1994

109ª Seduta

Presidenza del Presidente

RABINO

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali DIGLIO.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (1696)

**RUSSO Michelangelo ed altri. – Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio (1618)
(Esame congiunto)**

Il senatore CIMINO riferisce congiuntamente sui due provvedimenti, premettendo che farà riferimento prioritario al disegno di legge di conversione del decreto-legge, nel quale proporrà l'assorbimento del disegno n. 1618.

Rilevato che l'intervento urgente proposto dal Governo, diretto a finanziare, con 9 miliardi per il 1993 la legge n. 302 del 1989 per il credito pescherecci di esercizio, è di grande importanza, anche in relazione agli elementi conoscitivi che la Commissione ha potuto acquisire nelle recenti audizioni, osserva come detta legge, attraverso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio, miri a valorizzare ed incrementare la produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato, a migliorare le condizioni di reddito ed occupazionale delle categorie del settore ed a stimolare l'associazionismo e la competitività.

L'intervento pubblico così attivato – egli aggiunge – consente di avviare un flusso di iniziative secondo il rapporto di 1 a 7. Lo stanziamento di 9 miliardi per il 1993 – previsto dall'articolo 1 del decreto legge – consentirà di attivare una spesa per un importo di oltre

60 miliardi. Si tratta comunque di un ammontare che non copre tutte le richieste sinora presentate nei vari comparti della pesca costiera, della pesca mediterranea, della pesca oceanica e dell'acquacoltura. Secondo i calcoli riportati dallo stesso Governo, attualmente, per carenza di fondi, si trovano in attesa di istruttoria, per l'insieme dei quattro suddetti comparti, n. 691 domande per un importo complessivo di spesa di lire 160 miliardi.

Tutto quanto precede - aggiunge il relatore Cimino - mostra l'opportunità dell'iniziativa legislativa del Governo intesa a migliorare l'attività gestionale di numerose imprese del settore ed a tutelare i livelli occupazionali.

All'onere previsto si provvede utilizzando, per 9 miliardi di lire, le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio istituito con l'articolo 10 comma 1ª della legge n. 41 del 1982.

Conclude proponendo che la Commissione si esprima favorevolmente sul disegno di legge di conversione n. 1696, nel quale assorbire il disegno di legge n. 1618, invitando il Governo, nel caso di reiterazione del decreto-legge, a valutare la possibilità di ampliare la base finanziaria del provvedimento per venire maggiormente incontro alle esigenze del settore.

Il presidente RABINO, dopo avere ringraziato il relatore Cimino per la sensibilità mostrata sui problemi del settore e per la dettagliata relazione sul provvedimento governativo, ricorda che la 6ª Commissione finanze, sul disegno di legge n. 1696, ha espresso parere favorevole, mentre la 5ª Commissione bilancio, nel presupposto che nel disegno di legge di legge n. 1696 venga assorbito il disegno di legge n. 1618, ha espresso (come egli ha già fatto presente nella seduta del 13 gennaio scorso) «il proprio nulla osta, per quanto di competenza, a condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che la copertura venga riformulata per tener conto della riconduzione in bilancio del fondo imputato a copertura sulla base della legge n. 559 del 23 dicembre 1993».

Prende quindi la parola il sottosegretario DIGLIO il quale - dopo avere assicurato il relatore Cimino che il Governo prenderà in esame le sue considerazioni - osserva, in ordine al parere della Commissione bilancio, che la provvista occorrente al funzionamento del Fondo centrale per il credito peschereccio, sul quale è rinvenuta la copertura del provvedimento, è comunque iscritta in bilancio (capitolo 8559 della tabella 17; a partire dal 1994 capitolo 7973 della tabella 21).

Conclude ribadendo che il provvedimento, così come formulato dal Governo, dispone di valida copertura.

Il presidente RABINO propone quindi di conferire al relatore Cimino il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea - se necessario, chiedendo anche l'autorizzazione alla relazione orale - sul disegno di legge n. 1696 di conversione del decreto-legge, nel quale assorbire il disegno di legge n. 1618: la Commissione, dopo l'annuncio di voto favorevole del relatore CIMINO e del senatore BORRONI, approva all'unanimità.

*IN SEDE CONSULTIVA***Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813)**

(Esame: parere favorevole alla 10ª Commissione)

Il presidente RABINO riferisce sul provvedimento in titolo al quale la Commissione è direttamente interessata, giacchè - egli sottolinea - le misure urgenti adottate a sostegno del processo di sviluppo economico produttivo e dell'occupazione riguardano anche il settore primario.

All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, si stabilisce anzitutto, per incentivare l'urgente ripresa sugli investimenti a sostegno dell'occupazione, l'obbligo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di provvedere alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-96.

Lo stesso comma prevede poi la possibilità di una spesa aggiuntiva di 200 miliardi nel biennio 1995-96 per compiere un ulteriore passo nel potenziamento del comparto irriguo, dove i destinatari del finanziamento sono i consorzi di bonifica. La copertura è tratta dal capitolo 9001-tab. 2 Tesoro - accantonamenti relativi al Ministero delle risorse agricole per provvedimenti legislativi in conto capitale.

L'ultima parte del citato comma 2 - propone il Presidente relatore - abroga l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194 che aveva attribuito al Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, nonchè la durata di cinque anni. In tal modo, come si legge nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge, viene modificata l'operatività del Fondo citato, conferendo chiarezza all'assetto giuridico del fondo stesso anche in considerazione dell'estensione dei propri compiti a tutti i settori della produzione agricola.

Conclude proponendo la trasmissione di un parere favorevole alla Commissione di merito: la Commissione approva dando allo stesso relatore mandato nel senso predetto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R 029 000, C 09ª, 0008ª)

Il presidente RABINO ricorda che, come da convocazione, subito dopo il termine della seduta, si riunirà l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per i lavori della Commissione in ordine agli atti deferiti e legati a scadenze (decreto-legge sull'ammasso dei prodotti agricoli; pareri su atti del Governo).

La seduta termina alle ore 12,35.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

228^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
de COSMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813)
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore CITARISTI, il quale ricorda preliminarmente che il decreto-legge n. 22 provvede, in larga misura, a dare attuazione ai finanziamenti già previsti dalla legge finanziaria per il 1994, con il fine di incentivare la ripresa di investimenti produttivi a sostegno dell'occupazione. A tale proposito, osserva che sovente l'intervento finanziario dello Stato suscita aspettative più o meno giustificate in tutti i ceti sociali e, per alcuni aspetti, indebolisce lo spirito d'iniziativa e il gusto del rischio che dovrebbero caratterizzare ogni attività imprenditoriale privata. Auspica quindi che il prossimo Parlamento valuti questo problema anche al fine di escludere in futuro interventi di finanziamento indiscriminati e di promuovere, al contrario, interventi selettivamente mirati al risanamento di specifici comparti in crisi, a vantaggio della ripresa economica e occupazionale.

Il relatore dà quindi conto dettagliatamente degli articoli che compongono il provvedimento, soffermandosi in particolare sugli articoli 4 e 5, recanti, rispettivamente, interventi finanziari connessi alla liquidazione dell'EFIM e alla regolazione di rapporti con l'IRI: le relative disposizioni recate, infatti, non perseguono, se non parzialmente per quanto riguarda l'EFIM, gli obiettivi di rilancio produttivo e occupazionale del decreto-legge n. 22, poichè i fondi, che costituiscono una quota consistente dello stanziamento complessivo di circa 20 mila miliardi di lire, sono destinati prevalentemente ad aumenti di capitale o alla regolazione di posizioni debitorie pregresse.

In conclusione il relatore auspica la conversione in legge del decreto-legge n. 22.

Si apre il dibattito.

Il senatore CHERCHI osserva che le risorse finanziarie stanziare con il provvedimento in esame sono destinate solo in parte a finalità di rilancio produttivo e occupazionale, poichè esse sono rivolte anche ad interventi non immediatamente suscettibili di creare nuova occupazione. Dopo essersi espresso a favore delle misure a sostegno dell'Artigiancassa recate dall'articolo 1, auspica che gli stanziamenti destinati ai progetti di ricerca di cui all'articolo 2 - in particolare per quel che riguarda i finanziamenti rispettivamente del programma Ignitor e del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio - non abbiano carattere episodico, ma siano indicativi di una forte volontà politica di portare a termine le iniziative avviate, al di là dell'esiguità delle risorse attualmente disponibili, contestualmente ad un'opera di potenziamento e razionalizzazione delle strutture già esistenti.

Per quanto riguarda gli articoli 4 e 5, occorre tener presente, rispetto a quest'ultimo, che le risorse destinate alla siderurgia non produrranno alcun effetto sotto un profilo occupazionale, poichè attengono alla regolazione di rapporti sorti alcuni anni fa e provvedono a sanare una situazione di dissesto finanziario determinatasi, a carico dell'IRI, in seguito ad un impegno assunto dallo Stato e poi disatteso. Analoghe considerazioni debbono essere fatte per le disposizioni dell'articolo 4: infatti, una consistente quota degli stanziamenti destinati alla gestione liquidatoria dell'EFIM sono finalizzati alla regolazione di debiti assistiti dalla garanzia dello Stato. Attualmente gli oneri finanziari connessi alla liquidazione dell'EFIM superano i 14 mila miliardi di lire. L'azzeramento delle partite attive costituite dalle attività industriali, pur esistenti all'inizio della gestione liquidatoria, ha condotto alla deprecabile situazione odierna nella quale l'onere della liquidazione coincide con il complesso della situazione debitoria del disciolto ente, quantificata dallo stesso Commissario liquidatore, nella fase di avvio della sua gestione, in oltre 15 mila miliardi di lire tra debiti finanziari e commerciali. Tutto ciò mentre si apprende che fittizie consulenze miliardarie venivano disinvoltamente distribuite dalla presidenza dell'EFIM, ai danni della società Alumix, nello stesso periodo in cui le aziende del gruppo versavano in condizioni assai difficili. Rimane quindi aperto il problema di come uscire dalla fase della liquidazione salvaguardando le attività produttive presenti nell'ambito del disciolto gruppo. Sono pertanto indispensabili interventi a sostegno delle aziende operanti nei vari comparti, nonchè programmi di reindustrializzazione e di sostegno alle commesse.

È pertanto necessario che il Governo chiarisca adeguatamente l'attuale situazione finanziaria dell'EFIM, nonchè l'entità globale delle risorse da destinare all'attuazione del programma predisposto dal Commissario liquidatore, inquadrando l'intera questione nell'ambito di una più precisa definizione degli indirizzi generali di politica industriale.

In conclusione, il senatore CHERCHI sottolinea l'importanza delle misure recate dagli articoli 7 e 8, relativi, rispettivamente, all'indicazione delle risorse statali disponibili per la produzione dei servizi di trasporto pubblico locale e alla ricapitalizzazione delle imprese Finmare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

229^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
de COSMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813)
(Seguito dell'esame e approvazione con modificazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Montini sostituirà temporaneamente nelle sue funzioni il relatore Citaristi, momentaneamente impossibilitato a partecipare alla seduta.

La senatrice MAISANO GRASSI si pronuncia criticamente sul provvedimento in titolo, sottolineando l'eterogeneità delle materie trattate e la scarsa progettualità che caratterizza i vari interventi. Sottolinea in particolare, per quanto riguarda la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, che presso l'Artigiancassa sono giacenti, da tempo inevase, numerosissime domande di ammissione ai benefici previsti dalla legge: l'inefficiente finanziamento di tale istituto fa sì che numerose imprese artigiane chiudano, mentre altre, specialmente in alcune aree del paese, sono costrette a ricorrere all'usura. Occorre quindi, più che un incremento delle disponibilità finanziarie, un maggiore controllo sull'efficienza operativa dell'istituto. Risultano altresì generiche e suscitano perplessità in ordine alla destinazione

effettiva le disposizioni recate dalle lettere *b)* e *c)* dello stesso comma, mentre, per quanto riguarda il finanziamento al programma Ignitor, di cui al comma 10 dell'articolo 2, occorrerebbe anche rimuovere la resistenza passiva che l'Enea oppone alla stipula delle convenzioni con l'Enel e con il Ministro dell'industria, da finalizzare all'avvio del piano di risparmio energetico.

Ulteriori perplessità suscita l'articolo 4, relativo agli interventi connessi con la liquidazione dell'Efim, soprattutto per quel che riguarda l'utilizzazione dei fondi, destinati, per la maggior parte, a far fronte agli oneri comportati da una gestione liquidatoria assai criticabile.

Secondo il senatore TURINI il decreto-legge n. 22 interviene in ritardo e con modalità che appaiono piegate, per taluni aspetti, ad esigenze di tipo elettorale: in particolare, su uno stanziamento complessivo di circa 20 mila miliardi, una quota cospicua è finalizzata a far fronte alle esigenze della discutibile gestione liquidatoria del disciolto EFIM, mentre sono assai limitate le risorse poste a disposizione della piccola impresa e dell'impresa artigiana, nonché della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica. In tal modo si trascurano ambiti di intervento e comparti produttivi di grande rilievo, che costituiscono la chiave di volta per far fronte agli squilibri di natura strutturale e non congiunturale della crisi attuale.

Anche gli interventi previsti all'articolo 5 a favore della siderurgia riguardano la regolazione di rapporti pregressi e non sono quindi utilizzabili ai fini della reindustrializzazione di aree - come quella di Piombino - che necessitano di interventi tempestivi per far fronte ad una situazione occupazionale gravissimamente deteriorata.

In conclusione, dopo aver sottolineato la improrogabilità degli interventi nel settore del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 7, il senatore Turini ribadisce le sue perplessità sul complesso del provvedimento.

Il senatore GALDELLI rileva che il decreto-legge n. 22 giunge in eccessivo ritardo ed è strutturalmente inadeguato rispetto alle esigenze complessive di sostegno al sistema produttivo. Suscitano particolari perplessità le disposizioni relative agli interventi connessi alla liquidazione dell'EFIM. A tale proposito, sottolineata anche per questo comparto l'esigenza di definire linee di indirizzo di politica industriale volte ad incidere sugli aspetti strutturali della crisi del sistema produttivo, auspica che il Governo, in sede di replica, fornisca precise informazioni sull'indebitamento globale effettivo dell'EFIM stesso.

In conclusione, esprime il parere contrario della sua parte politica su un provvedimento che, pur mobilitando risorse ragguardevoli, si caratterizza per una serie di misure congiunturali, inadeguate a fronteggiare l'ampiezza della crisi attuale.

Il senatore GIANOTTI lamenta in primo luogo l'oscurità e la farraginosità del testo all'esame, in particolare per quel che riguarda la formulazione di alcune disposizioni quali, ad esempio, quelle che vanno dal comma 3 al comma 7 dell'articolo 2, riguardanti le misure a favore dell'industria aeronautica e spaziale. Il comma 13 dello stesso articolo

reca inoltre disposizioni che estendono al 1994 gli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge n. 257 del 1992: sarebbe opportuno che il Governo fornisse informazioni in ordine all'utilizzazione del fondo previsto all'articolo 14 della legge suddetta, valutando altresì l'eventualità di estendere gli interventi anche al 1995.

Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento al comma 5 dell'articolo 2, al fine di introdurre il parere del comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica, di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 1985, per quanto concerne l'assunzione di impegni pluriennali di spesa da parte del Ministro dell'industria. Chiede inoltre al rappresentante del Governo di chiarire se il differimento di due anni del termine previsto per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazioni creditizie al commercio si limiti a coprire il periodo pregresso, fino al 1993, come risulterebbe dalla lettera delle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 3.

Chiede altresì chiarimenti sulla prevista soppressione del Comitato di gestione previsto dalla legge n. 517 del 1975.

Il presidente de COSMO, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 18,50.

Replicando agli intervenuti il relatore CITARISTI dichiara di condividere gran parte delle osservazioni svolte nel dibattito, richiamandosi, per la valutazione generale sul provvedimento, comunque positiva, alle considerazioni espresse nella relazione introduttiva.

Il sottosegretario DE CINQUE rileva preliminarmente l'importanza del provvedimento e sottolinea che anche nelle misure volte a ripianare situazioni debitorie pregresse o a regolare precedenti rapporti finanziari è implicita la finalità di procedere al riordino e alla ristrutturazione di imprese e di interi comparti produttivi - quale quello della difesa, con evidenti riflessi positivi per quanto concerne l'occupazione. Per altre parti del provvedimento, non si può non ricordare che il Governo interviene a ridosso dell'approvazione della legge finanziaria per il 1994 - non tardivamente, quindi, come da più parti è stato sostenuto - al fine di mobilitare risorse idonee a restituire slancio ad attività produttive per lenire la crisi occupazionale che travaglia l'economia nazionale. A tale proposito, ad esempio, occorre tener presente che le misure previste in ordine all'attuazione della legge n. 517 del 1975 consentiranno di far fronte completamente alle richieste di agevolazioni creditizie degli operatori già approvate dal Comitato di gestione. Analogamente, non deve sfuggire il significato degli interventi di finanziamento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica e delle misure volte a far fronte alla grave situazione del trasporto pubblico locale. Non si può quindi parlare di disorganicità ed ecletticità degli interventi: occorre infatti tener presente la complessità delle misure in esame, adottate non certo per motivazioni elettorali, del tutto estranee al Governo in carica.

Per quanto concerne i dati relativi all'indebitamento globale dell'EFIM, il rappresentante del Governo si riserva di riferire in sede di discussione generale in Assemblea, poichè data anche la ristrettezza dei tempi di esame in Commissione, non ha avuto la possibilità di acquisire dati che - ricorda - sono in possesso del Ministero del tesoro, poichè il Ministro dell'industria non è coinvolto direttamente nella gestione della liquidazione. Raccomanda infine la conversione in legge del decreto-legge n. 22.

Il senatore CHERCHI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia

impegna il Governo

a far sì che il Commissario liquidatore dell'EFIM, non oltre sessanta giorni dalla conversione in legge del decreto-legge n. 22 del 1994, presenti al Ministro del tesoro un programma per la ristrutturazione delle aziende operanti nel comparto dell'informatica. Ai fini della razionalizzazione dell'insieme delle società di informatica controllate dalle partecipazioni statali, il programma dovrà prevedere la concessione all'IRI Spa delle società di informatica Efim».

(0/1813/10/1)

CHERCHI, GIANOTTI, GALDELLI

Dopo che i proponenti hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti presentati, il PRESIDENTE rileva l'improponibilità degli emendamenti 2.2, 2.4 e 2.5, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento del Senato. In particolare, quanto all'emendamento 2.2, osserva che si tratta di disposizione diretta ad incidere sul rapporto giuridico tra amministrazioni concedenti e società concessionarie di attività elettriche; oggetto del decreto in esame, e più in particolare dell'articolo 2 cui l'emendamento afferisce, è invece quello di assicurare un adeguato flusso di investimenti pubblici a favore di vari settori dell'economia, utilizzando risorse accantonate dalla legge finanziaria. Va altresì rilevata l'estraneità all'oggetto del decreto-legge in titolo anche per quanto concerne la materie trattate dagli emendamenti 2.4, riguardante la determinazione del contributo afferente alla concessione edilizia e 2.5, relativo alla riapertura dei termini per il condono edilizio.

Inoltre, l'attuale situazione di scioglimento delle Camere oggettivamente limita, come è noto ed è stato più volte ricordato dalla Presidenza del Senato, l'attività legislativa parlamentare e induce a ritenere comunque non opportuno in questa fase della vita istituzionale del paese la trattazione di materie la cui complessità richiederebbe ben più approfondito esame.

Segue una breve discussione, nella quale intervengono i senatori FERRARI Karl - che lamenta la presenza di disposizioni ampiamente eterogenee in numerosi decreti-legge, già esaminati e convertiti dalle

Camere -, GRANELLI - che conviene con l'orientamento espresso dalla Presidenza, pur rilevando che la materia delle concessioni affrontata nell'emendamento 2.2 attende tuttora una definitiva sistemazione - e il relatore CITARISTI, che si riserva di presentare in Assemblea l'emendamento 2.4.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge n. 22.

Dopo che il relatore CITARISTI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.1, nonché sull'ordine del giorno presentato dal senatore Cherchi, il sottosegretario DE CINQUE invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.3 e 2.1, preannunciando, in caso contrario, il parere contrario del Governo. Esprime altresì parere contrario sull'ordine del giorno n. 0/1813/10/1, poichè la prevista cessione all'IRI delle aziende ex EFIM costituirebbe un vincolo eccessivo per l'attività del liquidatore.

Dopo che il senatore GIANOTTI ha dichiarato di insistere per la votazione degli emendamenti 2.3 e 2.1, la Commissione approva l'ordine del giorno n. 0/1813/10/1 e accoglie, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 2.3 e 2.1.

La Commissione conferisce quindi al relatore CITARISTI il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 22 e sulle proposte di modifica approvate e a richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente de COSMO avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 27 gennaio alle ore 9, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 19,20.

EMENDAMENTI

**Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22,
recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813)**

Articolo 2.

Al comma 5 dopo le parole: «è autorizzato» aggiungere le altre: «, previo parere del Comitato previsto dall'articolo 2 della medesima legge,».

2.3

GIANOTTI, CHERCHI

Aggiungere i seguenti commi:

«14-bis. Per consentire il risanamento ambientale delle strutture adibite alle attività della industria della ceramica è previsto un intervento di 20 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

14-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato».

2.1

SPOSETTI, CHERCHI

Aggiungere i seguenti commi:

«14-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte dell'amministrazione competente. I rapporti tra le imprese di cui al presente comma e la società concessionaria di cui all'articolo 15 restano regolati da convenzioni, come previsto all'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9”.

14-ter. All'articolo 21, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, le parole: "l'ENEL rilascia", sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilascia"».

2.2

FERRARI KARL, RUBNER

Aggiungere il seguente comma:

«14-bis. All'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è aggiunto il seguente periodo: "Per i primi tre anni la quota non può essere superiore al 10 per cento"».

2.4

CITARISTI, MONTINI

Aggiungere il seguente comma:

«14-bis. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è riaperto fino alla data del 31 dicembre 1994. La somma dovuta, a titolo di oblazione, ai sensi dell'articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985, è maggiorata del 90 per cento».

2.5

FERRARI KARL, RUBNER, DUJANY, PAVAN,
MONTINI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

115^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONDORELLI

*La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema del Piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio 1994-1996**

(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Parere favorevole con osservazioni.)
(R 139b 00, C 12^a, 0011^o)

Il presidente CONDORELLI, relatore sul documento in oggetto, ne illustra dettagliatamente il contenuto. Il piano sangue-plasma nazionale, presentato dal Ministro della sanità per il triennio 1994-96, nasce dalla urgente esigenza di migliorare l'attuale organizzazione strutturale ed operativa dei servizi di trasfusione che in linea generale si dimostra ancora inadeguata a realizzare un intervento programmatico che assuma come proprio obiettivo l'autosufficienza nazionale per componenti cellulari e plasmaderivati. Anche se la raccolta dei dati per l'attività trasfusionale in Italia è ancora imprecisa in quanto il registro nazionale è stato istituito solo di recente con il decreto ministeriale 18 giugno 1991, le informazioni che provengono dalla Commissione nazionale per il servizio trasfusionale indicano che attualmente nel nostro paese mancano circa 600 mila unità per raggiungere con donatori volontari periodici il proprio fabbisogno teorico di sangue intero per anno (e quindi di concentrati emazie), calcolato sulla base di 40 mila unità per milione di abitanti per anno. A tale difetto si aggiunge la disomogeneità della risorsa sangue nelle diverse regioni e la mancanza di strumenti organizzativi di coordinamento regionale ed infraregionale. Con le donazioni occasionali il difetto si riduce a circa 200 mila unità per anno, ma con esse aumenta il rischio di trasmissione trasfusionale di malattie infettive. Bisogna pertanto raggiungere l'autosufficienza con il solo contributo dei donatori volontari periodici.

Per quanto riguarda i plasmaderivati, la situazione è sicuramente più critica, poichè l'Italia dipende dall'estero per circa il settanta per cento di fabbisogno di plasma nazionale. Questa situazione è particolarmente grave perchè un difetto di approvvigionamenti o di produzione

all'estero rende insufficiente o addirittura irreperibile la quantità di prodotti terapeutici «salvavita».

La strategia di intervento proposta dal Ministro della sanità si articola pertanto in una serie di misure dirette a realizzare: a) l'autosufficienza nazionale per sangue intero e plasmaderivati; b) la riorganizzazione delle strutture trasfusionali e la riqualificazione dell'intervento trasfusionale; c) la formazione e l'aggiornamento del personale; d) la promozione della ricerca; e) la promozione del «buon uso» del sangue.

In relazione all'obiettivo dell'autosufficienza nazionale per plasma intero e plasmaderivati gli interventi da compiere o da completare riguardano soprattutto: a) l'educazione sanitaria volta a sensibilizzare l'opinione pubblica anche con il concorso delle associazioni dei donatori di sangue; b) il miglioramento del servizio «di chiamata» dei donatori periodici attraverso la computerizzazione dello stesso; c) il miglioramento delle condizioni ambientali ed operative delle strutture di raccolta; d) il coordinamento nazionale dell'attività dei centri regionali di coordinamento e compensazione; e) la predisposizione di programmi regionali per l'approvvigionamento del plasma da scomposizione; f) l'attivazione di programmi di plasmaferesi produttiva.

Il relatore si sofferma poi sugli interventi diretti alla riorganizzazione delle strutture trasfusionali. La programmazione regionale deve perseguire una maggiore omogeneità del sistema, definendo adeguatamente l'indicazione del tipo delle strutture trasfusionali del proprio territorio, tenendo conto che la legge 4 maggio 1990, n. 107 prevede come parametro per l'organizzazione dei servizi e dei centri di immunoematologia e dei centri trasfusionali, quello della popolazione residente. Secondo quanto proposto dal piano, tale obiettivo si potrebbe raggiungere soprattutto: individuando le strutture che assumono il ruolo e la qualifica di servizio di immunoematologia e trasfusione per ciascun ambito provinciale, nonchè un servizio che svolga anche le funzioni di centro regionale di coordinamento e di compensazione; prevedendo se necessario una organizzazione delle singole strutture trasfusionali articolata in più sedi, comunque afferenti ad un unico centro di responsabilità direzionale; definendo le attività di competenza dei servizi di immunoematologia e trasfusione che operano nelle strutture ospedaliere sede di unità di trapianto; prevedendo l'organizzazione di emoteche nelle sedi di ricovero a bassa domanda trasfusionale; prevedendo il rapido funzionamento del registro nazionale del sangue; infine dotando i servizi ed i centri dei sistemi di gestione automatica e di comunicazione informatizzata. Il relatore sottolinea poi l'importanza degli interventi volti a promuovere il «buon uso» del sangue. Ogni ospedale dotato di servizio o centro trasfusionale dovrà istituire il proprio comitato trasfusionale, che a sua volta dovrà attuare una serie di interventi per l'informatizzazione del sistema, la sicurezza, l'elaborazione di linee guida e di modulistica appropriata, il collegamento con i reparti di diagnosi e con il servizio trasfusionale, nonchè infine l'introduzione di sistemi di gestione e di controllo della pratica trasfusionale.

Infine il relatore si sofferma sugli aspetti relativi alla formazione e all'aggiornamento professionale che costituiscono strumenti indispen-

sabili per raggiungere l'obiettivo di un uso sempre migliore ed efficiente del sangue. A questo proposito va rilevato che le strutture di immunoematologia e trasfusione (SIT), da meri luoghi di raccolta e di distribuzione di sangue intero, sono diventate strutture che attuano la terapia trasfusionale nonchè i vari procedimenti di emaferesi, ed hanno assunto la fisionomia di laboratori specializzati in immunologia ed ematologia. Tuttavia non sempre i SIT sono organizzati in maniera tale da far fronte alle necessità di una corretta prassi trasfusionale, non solo per difetto di coordinamento, sia per dispersione di forze sia per inadeguatezza del controllo clinico sull'uso delle sostanze di origine umana, ma anche per carenza di personale altamente qualificato. Infatti la medicina trasfusionale non è considerata una disciplina fondamentale nella formazione degli infermieri professionali, delle ostetriche e dei tecnici di laboratorio. Pertanto il piano si propone di adeguare i programmi delle università e delle scuole universitarie in materia di conoscenze e formazione nel settore della medicina trasfusionale, in attuazione del comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 107 del 1990 e delle raccomandazioni comunitarie riguardanti il miglioramento della pratica trasfusionale, attraverso una serie di interventi. Queste concernono l'istituzione presso l'Istituto superiore di sanità di una struttura operativa che provveda all'aggiornamento e alla formazione professionale dei SIT al fine di unificare la prassi emotrasfusionale, nonchè mediante l'inclusione nel corso di studio per infermieri professionali, ostetriche e tecnici di laboratorio di programmi di istruzione in medicina trasfusionale, eventualmente - ad avviso del relatore - mediante una intesa fra il Ministero della sanità e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Le regioni sono inoltre sollecitate ad istituire dei corsi di aggiornamento professionale per medici non specialisti utilizzatori dell'emoterapia, infermieri professionali ed ostetriche, tecnici di laboratorio.

In conclusione, il relatore ritiene che gli obiettivi del piano triennale per la razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano siano pienamente condivisibili. Tuttavia osserva criticamente che occorre risolvere il problema di contemperare l'autonomia delle regioni con le esigenze di attuazione concreta degli interventi, di spettanza regionale previsti nel piano.

Quanto alla formazione e all'aggiornamento del personale sanitario addetto alle attività trasfusionali, il relatore è dell'avviso che entrambi siano obbligatori sia per il personale medico che per quello ausiliario e che siano rivolti anche ai medici specialisti nonchè agli infermieri che svolgono la loro attività nei reparti di degenza.

Il relatore ritiene inoltre che l'aspetto della ricerca scientifica non sia stato oggetto di adeguata considerazione dal piano.

Infine un'ultima notazione critica riguarda la mancata previsione nel piano delle necessarie risorse finanziarie di cui lo stesso deve essere dotato affinché possa essere concretamente operativo.

Il senatore SIGNORELLI concorda con il relatore in merito al rilievo critico che nel piano non sono indicati gli strumenti finanziari. Osserva peraltro che l'attribuzione alle regioni di notevoli compiti in

materia di attività trasfusionali pone il problema della inadempienza di tali enti, più volte riscontrata in diversi settori, e specialmente in materia di sanità. Coglie inoltre l'occasione per denunciare ancora una volta la grave situazione in cui si trova l'Italia per ciò che concerne il sistema trasfusionale e gli emoderivati, e per sottolineare le pesanti responsabilità del Governo.

Il senatore STEFANO osserva che il numero dei donatori in Italia è diminuito non per mancanza di soggetti disposti alla donazione, ma a causa dell'aumento di casi di infezione in seguito a trasfusione, di *virus* dell'epatite B e di AIDS.

Condivide pertanto la necessità di incisivi interventi per arginare la mancanza di sangue, per realizzare il buon uso dello stesso, nonché per incoraggiare la donazione diretta. Ritiene inoltre importante verificare l'apporto delle associazioni per i donatori, che non possono tuttavia sostituire il ruolo dello Stato nel settore.

Il senatore Stefano osserva infine che la diversificazione della situazione del sistema trasfusionale nel territorio non dipende solo dal grado di responsabilità dei direttori dei centri trasfusionali, ma spesso è determinata dalle gravi carenze di personale adeguato.

Il senatore DIONISI concorda con l'impostazione generale del piano. Tuttavia formula alcune osservazioni critiche concernenti in primo luogo la mancanza della indicazione delle risorse finanziarie nonché una discordanza, in linea di principio fra la promozione di iniziative tese a generalizzare la pratica di prelievi da 450 millilitri più il 10 per cento di sangue intero, come previsto dal decreto ministeriale del 27 dicembre 1990 e la normativa contenuta nella legge n. 107 del 1990, ritenendo a questo proposito che l'accentuazione del criterio quantitativo possa disincentivare le donazioni.

Il presidente CONDORELLI condivide le osservazioni critiche emerse nel corso del dibattito e sottolinea nel contempo l'importanza di interventi per favorire l'aumento dei donatori periodici. Auspica peraltro che gli organi istituzionali preposti al sistema trasfusionale svolgano adeguatamente le funzioni competenti, in modo che tale ruolo non venga surrogato dalle associazioni dei donatori. Ribadisce infine la necessità che il piano sia adeguatamente corredato delle risorse finanziarie, indispensabili per l'attuazione dello stesso.

Sulla base di queste considerazioni, il presidente Condorelli propone di esprimere un parere favorevole con le osservazioni testè indicate.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CONDORELLI avverte che la Commissione è convocata per domani giovedì 27 gennaio alle ore 9,30 con all'ordine del giorno

in sede referente l'esame del disegno di legge n. 1821 concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

La seduta termina alle ore 16,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro**

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

23ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORA

La seduta inizia alle ore 11,05.

RINVIO DELL'ESAME DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE FINALE

(A 010 000, B 32ª, 0001º)

Il presidente MORA avverte che ha predisposto una bozza preparatoria della relazione finale, che consegna ai commissari, invitandoli a fargli pervenire ogni osservazione in merito. Al fine di discuterne i contenuti, propone che la Commissione torni a riunirsi nel corso della seconda settimana di febbraio. Il documento distribuito dovrebbe a suo avviso tenersi riservato, al fine di evitare interpretazioni scandalistiche o maliziose; in alternativa si potrebbe distribuirne copia alla stampa, avvertendo che si tratta tuttavia di una bozza, suscettibile come tale delle più ampie modificazioni.

Convieni con il Presidente il senatore GAROFALO, rilevando che il documento viene consegnato oggi ai commissari e, data la delicatezza del suo contenuto, è opportuno che ciascuno abbia la possibilità di riflettere adeguatamente.

Secondo il senatore COVI sarebbe invece preferibile consentire alla stampa di avere conoscenza del contenuto del documento, con la precisazione che si tratta di una bozza, come tale soggetta all'esame dei commissari, e dunque non definitiva. D'altro canto se nella seduta odierna si fosse iniziato il dibattito, evidentemente si sarebbe effettuata l'attivazione del circuito chiuso, ciò che avrebbe consentito ai giornalisti di conoscere il contenuto del documento stesso.

Il senatore LAZZARO si dice d'accordo in ordine alla riservatezza del contenuto della bozza di relazione.

Anche a giudizio del senatore SCHEDA, una eventuale pubblicità del documento sarebbe in contraddizione con la non definitività del suo

contenuto, oltre a dare facilmente adito a malintesi che risulterebbe difficile correggere *ex post*.

Per il senatore CAVAZZUTI, due sono le alternative possibili: o il documento va tenuto riservato, e di conseguenza i componenti la Commissione non devono averne la disponibilità, ma venirlo a consultare presso gli uffici del Senato, o, in alternativa, il Presidente stesso ne darà comunicazione ai giornalisti, avvertendoli che si tratta di una stesura provvisoria, soggetta a correzioni e modifiche.

Convieni con tale proposta il senatore LONDEI, precisando che per tal via non si farebbero discriminazioni tra i giornalisti.

Si dicono d'accordo con la proposta anche i senatori SCHEDEA e COVI.

Il presidente MORA aderisce al suggerimento, proponendo che però il successivo dibattito sia tenuto riservato, onde evitare interpretazioni scandalistiche.

Il senatore GAROFALO concorda con la proposta del senatore Cavazzuti e con la precisazione del Presidente, sottolineando l'importanza di impedire che si svolga sui contenuti della relazione una campagna di informazione «esterna» prima che si possa svolgere un dibattito in Commissione.

La Commissione conviene infine che tornerà a riunirsi nella giornata di mercoledì 9 febbraio, in orario compatibile con gli altri impegni del Senato.

La seduta termina alle ore 11,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

53ª Seduta

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 9,15.

(A 008 000, B 65ª, 0006º)

In apertura di seduta il Presidente comunica che, in risposta a quesiti da lui proposti, il Presidente del Senato, di concerto con il Presidente della Camera, ha formulato indicazioni sui limiti e sui contenuti dell'attività che il Comitato può svolgere nell'attuale regime di *prorogatio* dei poteri del Parlamento.

*RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO IN MERITO
AL CASO DEI FONDI RISERVATI DEL SISDE
(R 050 001, B 65ª, 0003º)*

Il Presidente illustra una relazione a consuntivo dell'attività svolta dal Comitato in merito al caso dei fondi riservati del SISDE, da lui predisposta a seguito della determinazione assunta dal Comitato nella seduta dell'11 gennaio scorso.

Si apre una discussione nella quale intervengono i deputati Correnti e Tassone e il senatore Pinto.

Il Comitato decide quindi, anche in relazione ai lavori delle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO

Il Presidente avverte che il Comitato tornerà a riunirsi mercoledì 2 febbraio 1994, alle ore 9, con all'ordine del giorno il seguito della discussione della relazione del Presidente sull'attività svolta dal Comitato in merito al caso dei fondi riservati del SISDE.

La seduta termina alle ore 10,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

85^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 9,20.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università (1754).

(Parere su testo ed emendamenti alla 7^a Commissione: in parte favorevole e in parte contrario)

Riferisce il presidente SAPORITO, che propone di esprimere un parere favorevole sul testo del decreto-legge e sui relativi emendamenti, ad eccezione del 7.0.6 e del 7.0.9, per i quali propone un parere contrario. Si dichiara perplesso, inoltre, sugli emendamenti 5.4 e 5.9, per l'automatismo non selettivo che ne deriva.

La senatrice BARBIERI concorda con la proposta di parere formulata dal Presidente, salvo che per gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.10 che, al pari degli emendamenti 7.0.6 e 7.0.9, sono inopportuni in considerazione della particolare fase dell'attività parlamentare, che dovrebbe consigliare di limitarsi esclusivamente agli adempimenti legislativi necessari e urgenti: tali proposte, viceversa, sono motivate dal proposito di assecondare richieste di esigenze in particolari categorie nell'imminenza della campagna elettorale.

La Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole sul testo del decreto-legge e di rilevare il contenuto eterogeneo di gran parte degli emendamenti rispetto al decreto-legge. Si conviene, inoltre, di accogliere le indicazioni del relatore in ordine ai singoli emendamenti, con il dissenso della senatrice Barbieri sugli emendamenti 7.0.2, 7.0.3, 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.10.

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema (1815)

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore COMPAGNA la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813).

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore RIVIERA la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,35.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie (1818): *parere non ostativo*

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994 (1819): *parere non ostativo*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

79^a Seduta*Presidenza del Presidente*
PAVAN

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Costa, per il tesoro De Paoli, per la difesa Giagu Demartini, per la pubblica istruzione Innamorato e per l'interno Murmura.

La seduta inizia alle ore 9,15.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (1754)

(Nuovo parere alla 7^a Commissione sul testo e su emendamenti: favorevole sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti)

Il presidente PAVAN fa presente che è opportuno rivedere il parere reso sul testo il 18 gennaio scorso, poichè la legge di accompagnamento della finanziaria 1993 consente assunzioni in deroga di personale a contratto nel settore dell'università.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un nuovo parere favorevole sul testo.

Il presidente PAVAN fa poi presente che sono stati trasmessi emendamenti. Di essi suscitano problemi quelli: 1.1 (che prevede proroghe dei contratti anche per più di un anno), 5.4 e 5.9 (che potrebbero provocare maggiori costi), 5.11 (che potrebbe comportare l'incremento del numero dei contratti), 7.0.6 (che potrebbe portare a immissioni in ruolo), 7.0.7 (che potrebbe provocare incrementi dei ruoli), 7.0.8 (che potrebbe provocare aumento del numero dei posti), 7.0.9 (che potrebbe incrementare il numero dei posti), 7.0.10 (che potrebbe consentire inquadramenti nei ruoli) e 7.0.11 (che comporta una diminuzione del gettito delle tasse universitarie, così come definito nella legge di accompagnamento della finanziaria).

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario agli emendamenti 1.1, 5.4, 5.9, 7.0.7, 7.0.8, 7.0.9, 7.0.10 e 7.0.11.

Il senatore RICEVUTO illustra gli emendamenti a propria firma, precisando come essi non comportino aggravii di spesa, ma semplicemente snellimenti nelle procedure. L'emendamento 7.0.7 poi corrisponde ad un testo che aveva già avuto parere favorevole da parte della Commissione bilancio e che mira semplicemente a consentire la maggiore funzionalità del Ministero dell'università.

Il sottosegretario COSTA precisa che l'emendamento 7.0.9 non ha carattere oneroso e che quello 7.0.10 consente di allungare i termini per le opzioni. L'emendamento 7.0.11 non provoca minori, bensì maggiori entrate e consente di far pagare di più chi dispone di più elevati redditi, prestando contemporaneamente migliori servizi agli studenti ed evitando perdite di entrate per le Regioni. Circa l'emendamento 7.0.7, la norma riproduce nella sostanza il regime vigente originariamente presso la Presidenza del consiglio.

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda conclusivamente di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura sugli emendamenti 1.1, 5.4, 5.9, 5.11, 7.0.8 e 7.0.10.

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 18, recante interpretazione autentica della normativa in materia di decorrenza giuridica delle nomine del personale della scuola effettuate in base a graduatorie nazionali ad esaurimento (1796)

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario INNAMORATO fa presente che la mancata approvazione del provvedimento comporterebbe la necessità di recuperare circa 11,3 miliardi a carico del personale inquadrato.

Il sottosegretario DE PAOLI osserva che i trattamenti economici percepiti dal personale in questione non eccedono il dovuto, in quanto il legislatore con il decreto-legge n. 323 del 1988 ha soltanto trasformato le graduatorie provinciali in graduatorie nazionali e non ha in alcun modo inciso sulla decorrenza giuridica delle immissioni in ruolo.

Su proposta del presidente PAVAN, la Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole sul testo e sull'emendamento del relatore trasmesso dalla Commissione di merito.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 4 gennaio 1994, n. 3, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia (1787)

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame degli emendamenti, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MURMURA precisa, circa l'emendamento 3.0.4, che esso ha una copertura insufficiente, anche per i riflessi che la norma può determinare in altri comparti del pubblico impiego. Precisa poi che il comma 4 dell'emendamento 3.0.1 non dovrebbe comportare oneri.

Conclusivamente, il presidente PAVAN propone di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura sull'emendamento 3.0.1, limitatamente al comma 1.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico (1777)

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico (1795)

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il sottosegretario DE PAOLI precisa che il Tesoro non ha obiezioni sulla copertura dei provvedimenti.

Il sottosegretario GIAGU DEMARTINI fa presente che la copertura è stata definita in base ad accordi col Tesoro.

Il presidente PAVAN propone quindi di rinviare ulteriormente l'esame, al fine di riconsiderare la questione sotto il suo profilo tecnico.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmecanica e della ricerca nel settore navale (1785)

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che si tratta di un'ulteriore versione del decreto-legge in materia di industria navalmecanica e ricerca nel settore navale. Sulle due precedenti versioni il parere non era stato fornito, in quanto, in particolare sulla seconda, erano state richieste informazioni al Governo, poi non pervenute.

Il provvedimento appare abbastanza sostanzioso sotto il profilo quantitativo, prevedendo limiti di impegno per 100 miliardi per il 1994, 200 miliardi per il 1995 e 300 a partire dal 1996. Sotto il profilo delle coperture non vi sono problemi, facendosi riferimento al fondo globale, che è costruito come limite di impegno. L'unica questione può riguardare il fatto che il comma 1 dell'articolo 21 fa presente che il limite di impegno ivi previsto serve anche alla copertura dell'intervento

per il quale la legge richiamata ha dettato principi di interpretazione autentica: il punto che si pone è se il fatto che siano previsti limiti di impegno - e quindi trasferimenti esattamente definiti - non comporti la impossibilità del determinarsi di spazi di copertura per oneri diversi, ciò sempre che gli oneri aggiuntivi non rientrino nelle finalità di cui al limite di impegno stesso. Su ciò il Governo dovrebbe fornire un'indicazione. Non c'è problema infine per quanto concerne la spesa del 1993, dal momento che il decreto è stato varato nello scorso esercizio.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che l'articolo 21, comma 1, stabilisce che gli oneri degli interventi previsti dovranno fronteggiarsi con il medesimo stanziamento di cui all'articolo 31, comma 6, della legge n. 234 del 1989.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813)

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole con osservazioni sul testo e di nulla osta sugli emendamenti)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che si tratta di un decreto-legge rilevante sotto il profilo finanziario e tale da prevedere interventi urgenti a sostegno dell'economia, mediante una serie di finanziamenti tali da riguardare l'occupazione, vari comparti economici, le piccole e medie imprese, l'EFIM, l'IRI, il trasporto pubblico locale e quello marittimo.

Per i profili di competenza della Commissione, le coperture non sembrano presentare problemi, in quanto tali da incidere essenzialmente sul fondo globale 1994-1996. Il problema può riguardare l'articolo 2, ai commi 1, 2 e 9.

Per quanto concerne il comma 1, esso provvede a trasferire dal capitolo 9012 del Ministero del tesoro al capitolo 7546 del Ministero dell'industria una somma pari a 150 miliardi per il 1994: nonostante il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, dalla formulazione della norma non si deduce una riduzione di tale autorizzazione di spesa, per cui si tratterebbe di una copertura su un capitolo ordinario, in quindi vietata. Comunque, è il caso di assumere il parere del Tesoro per una interpretazione più esatta della norma, per chiarire se venga modificata la previsione di spesa sottostante e richiamata in relazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, oppure vi sia solo una sovrapposizione di impegni.

Il comma 2 poi prevede che le somme in questione non impegnate nell'anno di competenza possano esserlo negli anni successivi: il Governo al riguardo deve chiarire se la norma nasce dal meccanismo di funzionamento della legge citata oppure intenda solo prevedere una maggiore elasticità nell'utilizzo dei fondi. In questo secondo caso, l'orientamento della Commissione è stato, per ipotesi analoghe, qualche volta sfavorevole.

Il comma 9 poi, sempre dell'articolo 2, prevede una spesa di 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994-1998, con copertura sul fondo globale: si intende che, anche in assenza di richiamo, i due anni successivi al 1996 possono essere rimodulati dalla legge finanziaria e precisamente dalla tabella F. Il Tesoro dovrebbe poi confermare che il comma 2 dell'articolo 4 si intende riferito alla quota relativa all'ammortamento mutui dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Sono stati poi trasmessi due emendamenti (2.1 e 2.2), che non sembrano provocare problemi per quanto di competenza.

Il senatore SPOSETTI fa presente che l'articolo 4 destina risorse della Cassa depositi e prestiti all'EFIM, sottraendole quindi alle ordinarie finalità dell'Istituto.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che l'articolo 2, comma 1, è volto esclusivamente ad assicurare correntezza nella corresponsione dei contributi in conto interessi sui mutui. Il comma 2 del medesimo articolo è necessario per assicurare l'effettivo funzionamento della legge n. 217 del 1992. Quanto al comma 2 dell'articolo 4, infine, la copertura dell'onere grava sulla quota dell'accantonamento di fondo speciale del Ministero del tesoro destinato a rate ammortamento mutui.

Il presidente PAVAN propone quindi di trasmettere un parere favorevole sul testo, con le osservazioni emerse dal dibattito, e un parere di nulla osta sugli emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema (1815)

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che si tratta del decreto-legge con il quale il Governo ha riprodotto il testo del disegno di legge n. 1560 - sul quale la Commissione si era espressa in senso contrario, per mancanza di copertura - al fine di superare l'ostacolo derivante, appunto, dalla contrarietà della Commissione bilancio. Il testo risulta ampiamente modificato, essendo variata la sistematica. Relativamente alla questione di particolare rilievo contenuta nel parere sul provvedimento precedente, del 15 dicembre 1993, quella cioè di definire mutui a valere sul FUS, trasformandone così la natura e rendendone gli oneri di carattere permanente, si deve osservare che, nel testo attuale, tale obiezione potrebbe ritenersi superata. Infatti il testo, anziché definire norme nuove, interviene modificando principalmente la legge n. 1213 del 1965. In questo modo, sono previste alcune fattispecie di concessione di mutuo (articoli 8, 10, 12, 16, 17, 19 e 20). Tali fattispecie tuttavia, innestandosi nella previgente normativa, non dovrebbero essere tali da modificare l'entità degli stanziamenti contenuti nelle leggi richiamate e destinati alla copertura di spese concernenti mutui. Se così fosse, e per questo occorrerebbe assoluta-

mente avere assicurazioni dal Tesoro, si potrebbe concordare sul fatto che non risulterebbe alterata la natura del FUS, e dunque non si creerebbe il problema che ha costituito motivo di pronuncia contraria nella precedente occasione. Tuttavia, si deve ricordare che l'entità delle somme destinate a copertura di mutui nella legislazione richiamata nelle varie norme è assai modesta. Conseguentemente, l'inciso «a valere sui fondi statali», di cui all'articolo 17, comma 1, dovrebbe essere meglio chiarito, onde limitarlo a quanto già previsto nelle leggi richiamate nel testo.

Analoghi profili presentano l'articolo 21, che verte in tema di istituzione del comitato sperimentale della cineteca nazionale, l'articolo 22, che istituisce un pubblico registro, e 26 comma 8, in tema di contributi ai cortometraggi: se le spese non eccedono quelle di funzionamento già iscritte a bilancio non vi sarebbe nulla da eccepire. Un problema potrebbe invece essere costituito dall'articolo 15, che prevede contributi a carico delle Regioni, senza indicare una fonte di copertura.

Quanto alle norme di agevolazioni fiscali (articoli 3, 13 e 25) si deve far presente che la relazione tecnica indica una spesa complessiva di 1,5 miliardi, senza indicare i criteri sulla base dei quali è stata redatta la quantificazione, che comunque sembra forse troppo contenuta.

L'articolo 27 infine istituisce un fondo di 50 miliardi per l'esercizio cinematografico, coprendolo con l'utilizzo di un fondo giacente presso la Banca nazionale del lavoro. Tale fattispecie di copertura, mentre non rientra tra quelle tipizzate nella legge di contabilità, istituisce, ai sensi del comma 3 dell'articolo, un nuovo fondo fuori bilancio, in contrasto con la legge recentemente approvata dal Parlamento.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che il provvedimento non reca nuove forme di intervento e si limita a rifinanziare i precedenti strumenti normativi, che già prevedevano, fra l'altro, la concessione di mutui. Quanto agli oneri connessi con gli articoli 21 e 26, comma 8, essi gravano sul FUS, mentre l'articolo 22 non comporta oneri, in quanto alla tenuta del registro di cui al comma 1 provvede la SIAE con i propri mezzi. Il finanziamento poi degli interventi previsti dall'articolo 15 avverrà con gli ordinari stanziamenti di bilancio delle Regioni e dell'Autorità competente in materia di spettacolo tramite lo strumento degli accordi di programma. Mentre non può che fare rinvio al Ministero delle finanze per la quantificazione delle agevolazioni fiscali, precisa, in merito all'articolo 27, che esso non istituisce una gestione fuori bilancio.

Il presidente PAVAN propone quindi di trasmettere un parere favorevole, nel presupposto che non vengano modificati i limiti di impegno già in essere per la concessione di mutui e con le osservazioni sopra riferite all'articolo 27. Il parere dovrebbe altresì contenere una condizione affinché, all'articolo 22, sia previsto che le tariffe coprano tutti gli oneri connessi alla tenuta del registro.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 11,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ravasio, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813): *parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Ricevuto, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Conversione in legge, del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813): *parere favorevole.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813): *parere favorevole con osservazioni.*

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per 1 pareri

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione Covatta, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10^a Commissione:

Conversione in legge, del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813): *parere favorevole*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1994

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 7ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema (1815): *parere in parte contrario e in parte favorevole;*

alla 10ª Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (1813): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 27 gennaio 1994, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto interministeriale riguardante la definizione dei flussi programmati dei cittadini stranieri extracomunitari per l'anno 1994.

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (1821) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 523, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1732).
-

DIFESA (4^a)

Giovedì 27 gennaio 1994, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico (1777).
 - Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 16, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico (1795).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 27 gennaio 1994, ore 9,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (1821) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 27 gennaio 1994, ore 8,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 (1381-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali simili

Giovedì 27 gennaio 1994, ore 16

Audizione del Ministro dell'interno, avv. Nicola Mancino.

Audizione del Ministro di grazia e giustizia, prof. Giovanni Conso.

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sui testi unici
concernenti la riforma tributaria

Giovedì 27 gennaio 1994, ore 8,45

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti l'imposta sugli spettacoli.
-